

Elezioni amministrative dal 15 aprile al 15 giugno

Le elezioni provinciali e comunali si svolgeranno annualmente in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Così stabilisce la nuova legge (3 gennaio 1978, n. 3) approvata dopo lunghe discussioni e diatribe lo scorso dicembre.

Il disegno di legge governativo era stato presentato il 5 ottobre insieme con il provvedimento di ratifica del decreto legge che aveva rinviato alla primavera del 1978 le elezioni amministrative in programma per lo scorso novembre.

La Commissione Affari costituzionali della Camera aveva espresso parere contrario alla proposta governativa di concentrare in un turno quinquennale unico le elezioni dei Consigli comunali, circoscrizionali e provinciali «sia per la troppa vistosa decurtazione o dilatazione del periodo normale di carica che comportava, sia per la maggior carica di politicizzazione che un unico turno quinquennale avrebbe determinato». La soluzione intermedia adottata rispetto alla normativa finora in vigore è stata per un allineamento delle scadenze dei Consigli comunali e provinciali che, dopo una fase transitoria, nel quinquennio saranno

rinnovati in due soli turni elettorali. Per consentire questo allineamento è previsto in certi casi l'accorciamento a quattro anni, in altri il prolungamento a sei della durata della carica dei Consigli, di cui gli elettori saranno però a conoscenza al momento del voto.

Infatti, «tutti i Consigli comunali e provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge verranno rinnovati in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno di scadenza se eletti nel primo semestre dell'anno ed in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno successivo se eletti nel secondo semestre dell'anno».

«Tutti i Consigli comunali e provinciali eletti nel corso degli anni 1978 e 1979 verranno rinnovati con le modalità di cui sopra in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 1983». I Consigli comunali e provinciali eletti nel corso degli anni 1980 e 1981 verranno rinnovati nell'anno 1985, mentre quelli eletti nel corso dell'anno 1982 verranno rinnovati nel 1988 (art. 53).

La elezione dei Consigli circoscrizionali, di cui alla legge 8 aprile 1976 n. 278,

deve avere luogo contemporaneamente alla elezione per la rinnovazione del Consiglio comunale. Nel frattempo, con regolamento approvato dal Consiglio comunale, fino alle elezioni dirette le circoscrizioni già istituite potranno essere rette da un Presidente e da un Consiglio circoscrizionale ed esercitare le competenze di cui agli artt. 12 e 13 della legge 278.

La legge ha regolato in modo chiaro il periodo di gestione commissariale che tante polemiche ha suscitato in passato. Tale periodo viene limitato a non più di 90 giorni, prorogabili una sola volta e fino a 90 giorni, nel caso in cui sia possibile accorpate la elezione con uno dei turni «normali». Altre deroghe non sono possibili.

Al riguardo, il disegno di legge governativo prevedeva il rinnovo dei Consigli decorsi almeno tre mesi dall'inizio della gestione commissariale; analoga proposta era formulata dal PSDI e dal PRI che, prevedendo un unico turno annuale per le elezioni di tutti i Consigli comunali e provinciali per qualsiasi motivo disciolti, di fatto avrebbero consentito gestioni commissariali della durata di 1 anno.

La richiesta del PSI di ridurre alla sola giornata di domenica le votazioni non è stata accolta poiché tale problema — come ha dichiarato alla Camera il Sottosegretario agli Interni on. Darida — dovrà essere risolto unitariamente per tutte le elezioni politiche, amministrative e scolastiche.

g.p.